

SONO IN DOLCE ATTESA: E ADESSO COSA DEVO FARE?



ECCO UNA BREVE GUIDA PRATICA
PER ACCOMPAGNARTI
LUNGO IL PERCORSO...

A partire dal terzo mese, comunicare via mail al tuo Responsabile e al Gestore risorse il proprio stato allegando il certificato dello specialista dove viene indicata la data presunta del parto.

La banca risponderà via mail con lettera dell'ufficio Sorveglianza Sanitaria che dichiarerà se sei o meno soggetto fragile, cosa puoi fare se lavori in agenzia e cosa prevede il tuo stato.



Comunicare all'INPS (tramite sito INPS, tramite patronato del sindacato, contact center multicanale, n. verde 803164 oppure da rete mobile 06164164) quando intendi entrare in maternità, in quanto hai la possibilità di lavorare fino al nono mese. Se vai in maternità alla fine del settimo, inserisci la richiesta (INPS) e produci copia e ricevuta ad amministratedelpersonale@bancobpm.it e in copia al Gestore risorse.


Se vuoi continuare a lavorare, dovrai fornire certificato di uno specialista SSN al Gestore risorse e ad Amministrazione del personale, che chiederà a Sorveglianza Sanitaria di produrre lettera autorizzativa dalla banca a lavorare fino al mese di tua scelta, fino all'ottavo/nono mese.

Certificato dello specialista e lettera di Sorveglianza Sanitaria andranno caricati sul portale dell'INPS dove dichiarerai che lavori l'ottavo e/o nono mese di gravidanza. Se dall'ottavo mese fai 1 giorno di malattia decade l'autorizzazione e parte automaticamente l'astensione obbligatoria. La copia della richiesta di maternità deve essere inviata al Gestore risorse e all'Amministrazione del personale.



MATERNITA' ANTICIPATA

Qualora sulla base di un accertamento medico sia disposta l'interdizione dal lavoro prima dei termini previsti per l'astensione obbligatoria (maternità anticipata), dovranno essere immediatamente contattati Amministrazione e il Gestore risorse di riferimento. Dovrai avere la lettera rilasciata dal sistema sanitario di competenza a fronte di richiesta dello specialista, da consegnare ad Amministrazione del personale e in copia al Gestore risorse. Dovrai poi ricordarti entro la fine del settimo mese di inserire la maternità obbligatoria e inserirai anche l'anticipata (tramite sito INPS, tramite patronato del sindacato, contact center multicanale) e dovrai inviare copia e ricevuta al Gestore risorse e ad Amministrazione del personale.

I PERMESSI PER ESAMI PRENATALI, accertamenti clinici e visite mediche specialistiche sono retribuiti e sono in aggiunta alle ore di permesso per visite mediche private e pubbliche già previste in dotazione annuale. 



Entro 30 giorni, inviare all'Amministrazione del personale e al Gestore risorse:

- Certificato di nascita
- Codice fiscale del bambino
- Domanda di maternità obbligatoria e relativa ricevuta (da inserire tramite sito INPS, patronato del sindacato, contact center multicanale).

Ricordiamo:

- se la maternità è iniziata al settimo mese spettano 3 mesi dopo il parto;
- se hai lavorato sino all'ottavo mese spettano 4 mesi dopo il parto;
- se hai lavorato sino al nono mese spettano 5 mesi dopo il parto.

La maternità obbligatoria è retribuita al 100%.

AL RIENTRO AL LAVORO potrai usufruire di ore di allattamento che hai di diritto fino al compimento dell'anno del bambino che possono essere così utilizzate:

- per entrare due ore dopo;
- per uscire due ore prima;
- per entrare un'ora dopo la mattina e uscire un'ora prima il pomeriggio.

L'utilizzo deve essere concordato con il Responsabile dell'unità operativa.

Hai facoltà di scegliere se usufruire del congedo parentale (**ASTENSIONE FACOLTATIVA**) retribuito al 30% (max 6 mesi per le madri, 4 mesi per i padri che diventano 5 se usufruiscono di almeno 3 mesi) fino ai 6 anni del bambino. Oltre i sei anni è pagato solo se si rientra in una determinata categoria. Tale congedo parentale può essere usufruito fino ai 12 anni del bambino.

Sugeriamo di tenere memoria dei giorni usufruiti di astensione facoltativa, in quanto il conteggio degli stessi è difficilmente recuperabile.

A breve ci saranno significative modifiche/novità alla normativa attuale che vi verranno prontamente comunicate.

N.b. Al padre vengono concessi 3 giorni di permesso retribuito per ogni evento di parto, sulla base degli accordi aziendali vigenti, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa di legge (ulteriori 10 giorni). Il permesso aziendale deve essere fruito (anche in modo non consecutivo) entro 30 giorni dall'evento.



MALATTIA FIGLIO

In caso malattia del bambino, entrambi i genitori possono usufruire di permessi NON RETRIBUITI:

- Fino al terzo anno di età, illimitati;
- Dai 3 agli 8 anni 5 giorni all'anno.

Per richiedere tale permesso, inserire in procedura i seguenti allegati:

- Certificato medico rilasciato dal pediatra del SSN;
- Autocertificazione relativa alla mancata astensione dal lavoro dell'altro genitore;
- Fotocopia della carta di identità.

! Quanto indicato precedentemente spetta anche ai **GENITORI ADOTTIVI E AFFIDATARI** con alcuni distinguo.

Per le relative specifiche, rimandiamo alla normativa aziendale (Circolare Tematica 05034-2021-CT-2_Circolare Presenze e Assenze) e alla Guida SOSapere in corso di aggiornamento con le novità normative 2022.